

ALLEGATO B



STATUTO DELLA SOCIETÀ GALA S.P.A

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DOMICILIO DEI SOCI – DURATA – OGGETTO

Articolo 1 Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni, denominata "GALA S.p.A.", di seguito indicata anche come la "Società".
- 1.2 La denominazione della Società può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o altri segni di interpunzione.

Articolo 2 Sede

- 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Roma (RM).
- 2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire l'indirizzo della sede nell'ambito del predetto Comune e di istituire, modificare e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile (se nominato) per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate per iscritto tramite raccomandata A/R indirizzata alla Società successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5 Oggetto

- 5.1 L'oggetto sociale è costituito dallo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) la progettazione, la produzione e la commercializzazione di componenti, apparati e sistemi di generazione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, come ad esempio celle fotovoltaiche e pannelli fotovoltaici, nonché prodotti elettrici ed elettronici,



Filippo Tonibelli
[Signature]

macchine, attrezzi ed impianti di produzione e/o accumulo energetico di qualunque genere e di efficientamento energetico;

- b) la progettazione, produzione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici, solari termodinamici a concentrazione, idroelettrici, da biomassa, etc.) nonché la costituzione e/o la partecipazione in relazione a comunità di energia rinnovabile e/o a configurazioni volte all'autoconsumo di energia rinnovabile, di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, in qualità di produttore e/o promotore e/o referente e/o membro;
- c) la ricerca, lo studio e l'analisi finalizzata alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, con conseguente brevettazione e/o compravendita di brevetti, inerenti al campo delle fonti di energia rinnovabile, dei sistemi di energy intelligence e dei sistemi diffusi ed integrati di produzione, accumulo e gestione sostenibile dell'energia;
- d) la ricerca, lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione anche attraverso l'utilizzo di licenze di proprietà di terzi, il collaudo, l'installazione, la manutenzione e la vendita di batterie ai sali di vanadio, e/o basate su qualunque altro elemento chimico, e di tutti i relativi componenti chimici, elettrici ed elettronici e di ogni altro componente complementare o accessorio a tali batterie;
- e) la fabbricazione di batterie ai sali di vanadio, e/o basate su qualunque altro elemento chimico, per conto terzi o sulla base di contratti di licenza;
- f) il commercio, la produzione, la trasformazione e, nei limiti delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, il trasporto dell'energia elettrica, del gas e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma;
- g) l'acquisto e la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale quale cliente grossista idoneo alle attività di libero mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D. Lgs. n. 79 del 16 Marzo 1999 e dell'art. 2 b) D. Lgs. n.64 del 23 Maggio 2000; la stipula di contratti di lungo periodo aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica (così detti contratti PPA); la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale in favore di clienti finali, imprese ed enti pubblici, nei limiti delle disposizioni vigenti;
- h) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico e/o materia prima e/o valuta, comunque in via non prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e finanziari;
- i) attività di compravendita anche per conto terzi di prodotti energetici e derivati, sia spot che futures, sulle borse e mercati comunque organizzati nazionali ed esteri;
- l) compravendita di servizi di analisi dei mercati energetici e derivati;
- m) la fornitura ad aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche: di servizi di consulenza aziendale e di servizi di ingegneria relativi ad impianti elettrici, meccanici, idraulici, antincendio, trazione elettrica, elettronici e del gas;
- n) la fornitura di consulenza di ingegneria tecnico-gestionale (studi di fattibilità, studi di mercato, studi di ricerca e sviluppo, studi di project financing, formazione, studi di pianificazione territoriale ed urbanistica, ecc.);
- o) la realizzazione, per conto di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche di impianti elettrici, meccanici, idraulici, antincendio, trazione elettrica, elettronici e del gas, nonché la direzione lavori ed il project management anche per conto terzi compresi i relativi servizi di assistenza e manutenzione;
- p) la progettazione e realizzazione di interventi di risparmio energetico per l'edilizia residenziale, pubblica e privata, strutture industriali, edifici pubblici, scuole, ospedali, etc.

operando anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, anche promuovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;

- q) la progettazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione in conformità alle pertinenti leggi regionali sul "risparmio energetico" e all'inquinamento luminoso e progettazione di adeguamento alle stesse leggi per impianti esistenti;
- r) la compravendita, lo sfruttamento economico e la concessione in uso di marchi, brevetti ed altre proprietà intellettuali sia in Italia che all'estero, inerenti al campo delle fonti di energia ed all'accumulo dell'energia;
- s) la progettazione, realizzazione e gestione con qualsiasi mezzo e sistema di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, teleinformatica, telematica ed elettronica, di impianti fissi, mobili e satellitari, di collegamenti per le radio telecomunicazioni, di reti dedicate e integrate per l'espletamento e la gestione dei servizi di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati, anche in concessione e per lo svolgimento dei servizi e delle attività ad essi direttamente e indirettamente connessi;
- t) la creazione, il commercio e la gestione, tramite internet, intranet o su rete equivalente, per conto proprio o per conto di terzi, di:
- siti web e domini;
 - connessioni a internet o a rete equivalente e connessioni satellitari;
 - servizi e tecnologie iot (internet of things);
 - servizi di pubblicità e di marketing, anche elettronici, posta elettronica e tele-lavoro;
 - commercio elettronico di beni e/o servizi, anche mediante la creazione di negozi virtuali, con facoltà di cedere in out-sourcing il relativo servizio di trasporto;
 - attività di compravendita immobiliare e di cessione di diritti reali immobiliari.

Per il solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nei limiti di questo, essa può:

- compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, finanziaria (cessione di crediti, swap, derivati, futures, ecc) e bancaria, anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi;
- stipulare convenzioni, contratti, accordi con enti pubblici e privati e con altre imprese, nonché partecipare a bandi, concorsi e gare di appalto;
- partecipare a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese, anche con la qualifica di capogruppo;
- assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso al proprio, non in via prevalente ed escluso il fine di intermediazione mobiliare, con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati;
- prestare garanzie e/o concedere finanziamenti alle società partecipanti al medesimo gruppo societario;
- prestare, non nei confronti del pubblico, garanzie, sia reali, sia personali, per obbligazioni proprie ovvero assunte da terzi qualora il proprio interesse lo richieda.

- 5.2 In ogni caso, alla Società è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modificazioni, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, le attività di intermediazione finanziaria il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 16 della L. 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti degli albi professionali.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI – STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6 Capitale Sociale

- 6.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 16.366.456 (sedicimilionitrecentosessantaseimilaquattrocento cinquantasei).
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- 6.3 L'aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.
- 6.4 L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare l'aumento di capitale nel rispetto delle condizioni e modalità fissate dalla legge, può escludere o limitare il diritto di opzione quando lo esige l'interesse della Società oppure nel caso di conferimenti diversi dal denaro.
- 6.5 L'assemblea straordinaria mediante delega statutaria potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera assembleare.
- 6.6 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.
- 6.7 In caso di mancata sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale nei termini di legge, il capitale è aumentato, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2 del Codice Civile, di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 7 Azioni

- 7.1 Il capitale sociale è suddiviso in n. 16.366.456 (sedicimilionitrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantasei) azioni prive del valore nominale.
- 7.2 Tutte le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto a un voto in

conformità al presente Statuto. Tuttavia la Società, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2351 del Codice Civile, potrà prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, oppure con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non potestative.

- 7.3 Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione, salvo il caso di comunione ereditaria. Il possesso delle azioni costituisce adesione allo Statuto della Società.
- 7.4 Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui al D.Lgs. 58/1998 ("TUF").
- 7.5 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione di cui al D.Lgs. 58/1998 ("TUF").
- 7.6 Con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile; tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni del presente Statuto relative alle assemblee straordinarie.
- 7.7 Come previsto dall'art. 2349 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 7.8 Come previsto dall'art. 2350 del Codice Civile, ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti, di cui l'assemblea avrà deliberato la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
- 7.9 Tuttavia, il criterio di rigida proporzionalità potrà essere derogato allorchè la Società emetta speciali categorie di azioni come previsto dal succitato art. 2350 del Codice Civile. Pertanto:
- saranno salvi i diritti e/o le penalizzazioni stabiliti a favore e/o a sfavore di eventuali speciali categorie di azioni;
 - in particolare saranno salvi i diritti stabiliti dalla Società a favore di eventuali azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.
- 7.10 Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
- 7.11 Per tutto il periodo in cui le azioni della Società sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 2 bis del Regolamento

Consob n.11971/1999, la Società resta soggetta agli obblighi informativi di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999.



Articolo 8 Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
- 8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 9 Finanziamenti


I soci possono eseguire finanziamenti a favore della Società, sia fruttiferi sia infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente. Detti finanziamenti, con diritto alla restituzione di quanto versato, possono essere effettuati a favore della Società, anche in proporzione diversa dalle partecipazioni al capitale sociale. Salvo diversa determinazione risultante dalla documentazione della Società, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.


Articolo 10 Strumenti finanziari

- 10.1 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti attuati da soci o da terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2346, comma 6 del Codice Civile, rappresentati da certificati di partecipazione, dotati dei diritti che saranno di volta in volta indicati nella deliberazione di emissione.
- 10.2 Se l'apporto da soci o da terzi consiste in prestazioni di opera o di servizi, in caso di inadempimento del socio o del terzo all'obbligo di effettuare la prestazione promessa, l'organo amministrativo può riscattare gli strumenti finanziari dai possessori ad un prezzo prefissato.
- 10.3 I certificati di partecipazione di cui al precedente articolo 10.1 sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente Statuto.

Articolo 11 Patrimoni destinati

- 11.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.





TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 12

Trasferimento dei Titoli Azionari

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

Articolo 13

Recesso del socio

- 13.1 I soci possono recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile, con espressa esclusione dei casi in cui venga deliberata la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, nel rispetto di quanto previsto agli articoli da 2437-bis a 2437-sexies del Codice Civile e successive modifiche.
- 13.2 Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione della delibera che legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso, nel registro delle imprese, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza effettiva o per effetto di pubblicità derivante dal bilancio, del fatto che legittima il recesso da parte del socio, se tale fatto è diverso da una deliberazione. La comunicazione di cui al primo comma, dovrà contenere l'indicazione: (i) delle generalità del socio recedente; (ii) del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento del recesso; (iii) del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Contestualmente all'invio della comunicazione di cui al primo comma, le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato, devono essere depositate presso la sede sociale. Dette azioni non potranno quindi essere cedute, trasferite, alienate o comunque non potranno formare oggetto di atti di disposizione da parte del socio recedente, fino al completamento della procedura. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la delibera che legittima il suo esercizio, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 13.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale nonché del soggetto incaricato della revisione, ove nominato. Ai fini della valutazione che precede, gli amministratori devono tenere conto degli applicabili principi del Codice Civile. I soci recedenti hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle azioni nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea che dovrà deliberare su uno degli argomenti che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha altresì diritto di prendere visione e di ottenerne copia della relativa documentazione, a proprie spese. Nell'ipotesi in cui il recesso sia esercitabile per un fatto diverso da una deliberazione, la Società dovrà comunicare al socio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esercizio del recesso, il valore della partecipazione sociale oggetto del recesso. Il socio recedente avrà diritto di contestare tale valore nei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta comunicazione. In caso di contestazione circa la determinazione del valore delle azioni, la stessa dovrà essere proposta contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione delle azioni dovrà essere determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvede



Franco Tortorella

anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. L'esperto nel determinare il valore della partecipazione dovrà applicare i criteri previsti dal presente Statuto.

- 13.4 Il rimborso delle azioni al socio recedente dovrà essere eseguito in base alla, e per effetto della, seguente procedura:
- a. gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute;
 - b. l'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
 - c. i soci hanno un termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal deposito dell'offerta, per l'esercizio del diritto di opzione loro spettante;
 - d. coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
 - e. qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni del socio recedente, gli amministratori possono procedere ad offrire le stesse a terzi;
 - f. nel caso in cui non vi sia stato il collocamento di tutte le azioni del socio recedente presso i soci o presso terzi, secondo quanto previsto dalle disposizioni che precedono, le azioni del socio recedente potranno essere rimborsate mediante acquisto da parte della Società, utilizzando gli utili e le riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, terzo comma, del Codice Civile;
 - g. in assenza di utili e riserve disponibili che consentano alla Società di procedere all'acquisto delle azioni del socio recedente, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445 del Codice Civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 14 Assemblea

- 14.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 14.2 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
- 14.3 Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto è prorogabile a 180 (centottanta) giorni.

Articolo 15 Convocazione dell'assemblea

- 15.1 L'assemblea è convocata a cura dell'amministratore unico o, ove del caso, del consiglio di amministrazione a fronte di apposita delibera dello stesso, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione che l'assemblea è convocata in unica convocazione, ove consentito dalla legge, ovvero del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione e di eventuali ulteriori convocazioni.

- 15.2 Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.
- 15.3 L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera, ed, in ogni caso, sul sito internet della Società 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
- 15.4 A partire da quando le azioni della Società non siano più diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, in alternativa a quanto previsto all'articolo 15.3 che precede, l'avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.
- 15.5 Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 15.6 I soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato secondo le modalità seguite per la convocazione dell'assemblea al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Articolo 16

Modalità di intervento e tenuta dell'assemblea

- 16.1 Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dal presente Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
- 16.2 Laddove le azioni siano sottoposte al regime di dematerializzazione, possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 16.3 Laddove le azioni non siano sottoposte al regime di dematerializzazione, possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea, prevedendosi in tal caso che esse non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

- 16.4 Non sono ammessi il voto per corrispondenza ed il voto segreto. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
- 16.5 Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio/videoconferenza o anche solo in audio conferenza, a condizione che:
- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata la regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate;
 - vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 16.6 I soci hanno diritto a un voto in assemblea ordinaria e straordinaria per ogni azione posseduta.

Articolo 17

Presidenza dell'assemblea

- 17.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dall'amministratore unico, ovvero dalla persona nominata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.
- 17.2 Il presidente dell'adunanza è assistito dal segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria per le assemblee straordinarie nelle quali il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
- 17.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e dichiara i risultati delle votazioni.
- 17.4 Il verbale dell'assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti.
- 17.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 18

Materie di competenza dell'assemblea

- 18.1 L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci.
- 18.2 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare l'assemblea ordinaria è competente per:
- a. l'approvazione del bilancio;

- 
- b. la determinazione del numero degli amministratori e della loro durata in carica;
 - c. la nomina e la revoca degli amministratori;
 - d. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
 - e. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - f. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g. la deliberazione con cui viene richiesta l'ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea;
 - h. le deliberazioni sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché le deliberazioni sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente Statuto per il compimento degli atti degli amministratori, fermo restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

18.3 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di obbligazioni convertibili e di strumenti finanziari;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 19


Quorum costitutivi e deliberativi

19.1 Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio e l'assemblea non si svolge in unica convocazione:

- a) in prima convocazione,
 - l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima; essa delibera a maggioranza assoluta;
 - l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, ma, se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
- b) in seconda convocazione,
 - l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata,
 - l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
 - se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 e.c.



Filippo Todorinelli



- c) nelle eventuali ulteriori convocazioni successive,
- se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, si applicano i quorum di cui alla precedente lettera b),
 - se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata e l'assemblea straordinaria è costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea
- 19.2 Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio e l'assemblea si svolge in unica convocazione:
- a) l'assemblea ordinaria delibera, a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale rappresentata;
 - b) l'assemblea straordinaria è costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea
- 19.3 Sono salve le speciali maggioranze previste dal presente statuto per particolari deliberazioni e le speciali maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.

Articolo 20

Norme per il computo dei quorum

- 20.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.
- 20.2 Ai fini del computo del quorum costitutivo si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica di tale quorum siano identificati dal presidente.
- 20.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate, pur non potendo esercitare il diritto di voto, sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Tuttavia finché la società farà ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 20.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
- 20.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione o nelle ulteriori convocazioni dell'assemblea previste nell'avviso di convocazione.

Articolo 21

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Articolo 22****Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

- 22.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto, consegnato loro anche a mezzo telefax. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.
- 22.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, salvo che la società faccia ricorso al capitale di rischio, nel qual caso la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente; la delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 22.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
- 22.4 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci, salvo che la società faccia ricorso al capitale di rischio, nel qual caso la stessa persona non può rappresentare più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
- 22.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società o di società controllate.


Articolo 23**Assemblee speciali**

- 23.1 Le assemblee speciali sono disciplinate, *mutatis mutandis*, dalle disposizioni dettate dal presente Statuto in tema di assemblea straordinaria.
- 23.2 L'assemblea speciale è validamente costituita e delibera, in prima e in ogni ulteriore convocazione, sulle materie di rispettiva competenza con il voto favorevole della maggioranza dei titolari delle azioni della singola classe in questione.
- 23.3 L'assemblea speciale di ogni singola classe di azioni è competente a deliberare sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di tale categoria.

TITOLO V**AMMINISTRAZIONE****Articolo 24****Composizione e nomina del consiglio di amministrazione**

- 24.1 La Società è amministrata alternativamente da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso tra tre e nove.

Flippo Torloni

- 
- 24.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 24.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita dagli amministratori nominati dall'assemblea.
- 24.4 Gli amministratori così nominati, che devono essere confermati nella prima assemblea successiva, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 24.5 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero consiglio.
- 24.6 In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 24.7 Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 24.8 Gli amministratori possono anche essere non soci e non devono necessariamente essere residenti in Italia.

Articolo 25

Poteri del consiglio di amministrazione

- 25.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e salvo le limitazioni stabilite di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina, per i quali atti occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
- 25.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- la delibera di fusione/scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del Codice Civile;
 - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
 - il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - la riduzione del capitale sociale qualora ne risulti perduto oltre un terzo e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 26

Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina ed, eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 27**Delega**

- 27.1 Il consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi con le maggioranze di cui al successivo articolo 29.2 del presente Statuto, può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 27.2 Non possono formare oggetto di delega le materie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione e per legge non delegabili.

Articolo 28**Convocazione e tenuta del consiglio di amministrazione**

- 28.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno due consiglieri o due sindaci. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del consiglio.
- 28.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telegramma, il fax, la raccomandata a.r. e la posta elettronica. Nei casi di urgenza il termine suddetto deve essere di almeno 24 ore. Saranno comunque valide le adunanze consiliari qualora partecipino tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica.
- 28.3 Le adunanze consiliari si tengono nel territorio della Repubblica Italiana.
- 28.4 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.
- 28.5 Il consiglio di amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza o anche solo per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.
- 28.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, in sua assenza o impedimento dal vicepresidente, ovvero, da un amministratore scelto a maggioranza dei presenti, ovvero, in caso di disaccordo, dall'amministratore più anziano di età.
- 28.7 Il segretario del consiglio è nominato dal presidente del consiglio di amministrazione.
- 28.8 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario, ovvero da Notaio nei casi previsti dalla Legge, e trascritto nei libri sociali.

Articolo 29**Quorum costitutivi e deliberativi**

- 29.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.



Federico Bi Eduardo
15/20

- 29.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Articolo 30 **Rappresentanza sociale**

- 30.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
- a) all'amministratore unico;
 - b) al presidente del consiglio di amministrazione;
 - c) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
- 30.2 L'amministratore unico può nominare – ed il consiglio di amministrazione può deliberare la nomina di – direttori, direttori generali, istitori e procuratori speciali.

Articolo 31 **Remunerazione degli amministratori**

- 31.1 Gli amministratori hanno diritto alla retribuzione relativa alla carica rivestita per tutto il periodo di durata della carica, così come determinata dall'assemblea ordinaria della Società.
- 31.2 Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese, incluse le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute in misura ragionevole in relazione al loro ufficio purché debitamente documentate.
- 31.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 **Operazioni con parti correlate**

- 32.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 32.2 Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 32.3 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile. Le operazioni con parti correlate

di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

- 32.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 33

Collegio sindacale e organo investito della revisione legale dei conti

- 33.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Qualora, ove consentito dalla legge, non si provveda alla nomina del revisore, spetta al collegio sindacale la revisione legale.
- 33.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.
- 33.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci non debbono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 33.4 I sindaci scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 34

Il revisore legale

- 34.1 Il revisore o la società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.



Flippo Iorio

- 34.2 L'assemblea, nel nominare il revisore o la società incaricata della revisione legale, deve anche determinare il corrispettivo a questo spettante per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere la durata prescritta dalla legge. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale relativo al loro incarico, e sono rieleggibili ove previsto dalla normativa.
- 34.3 Il revisore contabile o la società incaricata della revisione legale debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 39/2010.

TITOLO VII

BILANCIO – UTILI - DIVIDENDI

Articolo 35

Bilancio – Utili - Dividendi

- 35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
- 35.2 Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.
- 35.3 L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, potrà essere distribuito ai soci in base alla delibera dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio.
- 35.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

- 36.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
- per il decorso del termine;
 - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter del Codice Civile;
 - nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* del Codice Civile;
 - per deliberazione dell'assemblea;
 - per le altre cause previste dalla legge.
- 36.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più

liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

36.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 37

Revoca dello stato di liquidazione

37.1 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dello Statuto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Legge applicabile

Al presente Statuto si applica la legge italiana.

Articolo 39

Comunicazioni

39.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, qualora non diversamente disposto dalla legge, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi a mani o per mezzo del servizio postale all'indirizzo del destinatario ovvero mediante telegramma all'indirizzo del destinatario ovvero a mezzo telefax al numero indicato dal destinatario ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario con prova di avvenuto ricevimento.

39.2 L'"indirizzo" del destinatario coincide con la residenza/domicilio o la sua sede legale risultante dai libri sociali ove non sia stato eletto un domicilio speciale. I numeri di telefono (voce e fax e/o voce/fax) e l'indirizzo di posta elettronica sono quelli ufficialmente comunicati alla Società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per i numeri telefonici (voce e fax e/o voce/fax) l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per i numeri telefonici (voce e fax e/o voce/fax) l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per i numeri telefonici

(voce e fax e/o voce/fax) l'indirizzo di posta elettronica dei componenti di detto organo.

- 39.3 Gli azionisti, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo e tutti gli altri soggetti eventualmente interessati dalla previsione statutaria, sono tenuti a comunicare con tempestività e sotto la propria piena responsabilità ogni variazione di dati di cui al presente articolo e con le medesime modalità richiamate al precedente articolo 39.1. Gli amministratori senza indugio provvederanno all'annotazione delle variazioni.
- 39.4 Ogni qualvolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge alla residenza/domicilio del destinatario.

Articolo 40

Foro competente

L'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede legale la Società è competente per tutte le controversie che sorgano in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, salve le competenze inderogabili di legge.

Articolo 41

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto dovrà essere fatto riferimento al Codice Civile ed alle vigenti norme di legge.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE RISPETTO AD
ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22 c.1 D. Lgs. n. 82/2005 e 68ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Notaio FEDERICO MAGLIULO di ROMA, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante l'apposizione della mia firma digitale (dotata di certificazione di vigenza fino al 19 settembre 2020, certificato rilasciato dal Consiglio NAzionale del Notariato CErTification Authority), che la presente copia, contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf), è conforme all'originale documento analogico nei miei atti, firmato ai sensi di legge.

Rilasciato per gli usi consentiti dalla Legge.

Roma, diciotto giugno duemilaventi

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO FEDERICO MAGLIULO.

